

Congresso del Comitato Notariato Lombardo
Ticinese (CNLT) – 18 novembre 2016

Il contratto successorio svizzero – con un breve paragone con il patto di famiglia italiano

Prof. Dr. Stephan Wolf
Fürsprecher und Notar
Ordinarius für Privatrecht sowie Notariatsrecht
Zivilistisches Seminar
Universität Bern

I. Introduzione

Indice

- II. Il divieto dei patti successori in Italia e l'introduzione del patto di famiglia
- III. I negozi giuridici mortis causa del diritto svizzero: Testamento e contratto successorio
- IV. Cenni storici
- V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero
- VI. Le raccomandazioni della Commissione Europea sulla successione nelle piccole e medie imprese
- VII. Bibliografia
- VIII. Conclusioni

II. Il divieto dei patti successori in Italia e l'introduzione del patto di famiglia

Art. 458. CC italiano (1)

Divieto di patti successori.

Fatto salvo quanto disposto dagli articoli 768-bis e seguenti, è nulla ogni convenzione con cui taluno dispone della propria successione. È del pari nullo ogni atto col quale taluno dispone dei diritti che gli possono spettare su una successione non ancora aperta, o rinunzia ai medesimi.

(1) Articolo così modificato dalla Legge 14 febbraio 2006, n. 55.


- Il divieto dei patti successori ha il fine di conservare al testatore la libertà di disporre fino al momento della morte.

II. Il divieto dei patti successori in Italia e l'introduzione del patto di famiglia

- Il 16 marzo 2006, in Italia è entrata in vigore la novella intitolata “Del patto di famiglia” (art. 768-bis-768-octies CCit)
- Il patto di famiglia è il contratto tra l'imprenditore e uno o più dei propri discendenti che ha come oggetto il trasferimento di un'azienda o delle quote di partecipazioni societarie (vedi art. 768-bis CCit).
- Il patto di famiglia non è da qualificare come un contratto successorio nel senso stretto. Si tratta innanzitutto di un negozio inter vivos.

III. I negozi giuridici mortis causa del diritto svizzero: Testamento e contratto successorio

1. Introduzione: La successione legittima e la successione volontaria



III. I negozi giuridici mortis causa del diritto svizzero: Testamento e contratto successorio

2. La successione volontaria; generalità

- Il testamento è il negozio giuridico unilaterale mortis causa. Può essere revocato in ogni tempo in una delle forme prescritte per la sua confezione (art. 509 cpv. 1 CC).
- Il contratto successorio è il negozio giuridico bilaterale mortis causa. Come tale vincola il de cuius e – in principio – non è revocabile.

IV. Cenni storici

1. **Il contratto successorio nei diritti cantonali fino all'entrata in vigore del Codice civile svizzero nel 1912**

2. **Le prese di posizione di Eugen Huber e Virgile Rossel durante i lavori legislativi al Codice civile svizzero**
 - Per Eugen Huber e Virgile Rossel sono stati decisivi per l'ammissione del contratto successorio
 - d'una parte i bisogni pratici e
 - dall'altra parte l'idea di dare la preferenza alla soluzione con la maggiore libertà.

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

1. Nozione

- Il contratto successorio è un contratto a causa di morte tra il de cuius – chiamato dalla legge: il disponente – e la controparte concernente la successione del primo.
- Il contratto successorio ha la doppia caratteristica di vincolare il disponente e di regolare la sua successione.

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

2. Due tipi fondamentali

– Esistono due tipi fondamentali del contratto successorio:

1. Il contratto successorio attributivo o positivo
(Erbzuwendungsvertrag)

2. Il contratto successorio rinunciativo o negativo
(Erbverzichtsvertrag)

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero


- Il contratto successorio attributivo o positivo:
 - È un contratto con cui il de cuius dispone mortis causa a favore del contraente o di un terzo (art. 494 cpv. 1 CC).
 - In principio, il contratto positivo è un contratto d'istituzione di un erede (Erbeinsetzungsvertrag) o un contratto che contiene la assegnazione a un legatario (Vermächtnisvertrag).

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

- Il contratto successorio rinunciativo o negativo:
 - È un contratto con cui un erede presuntivo rinuncia ai suoi diritti successori futuri. In questa variante non si vincola il disponente, ma il contraente, cioè il rinunciante (art. 495 cpv. 2 e 3 CC).
 - Nella pratica il contratto rinunciativo viene concluso regolarmente soltanto con un erede legittimo (vedi art. 471 CC).

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero


3. Schemi riguardo ai contratti successori a. Secondo le prestazioni



V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

b. Secondo la persona del beneficiario

- Nella categoria del contratto successorio positivo possiamo fare un'altra distinzione:



V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

4. Forma

- Il contratto successorio richiede per la sua validità le forme del testamento pubblico (art. 512 cpv. 1 CC).

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

5. In particolare gli effetti del contratto successorio positivo

5.1. Il contenuto del contratto

- Secondo l'art. 494 cpv. 1 del CC il disponente può obbligarsi, mediante contratto successorio, a lasciare la sua successione od un legato alla controparte o ad un terzo.
- Il disponente, concludendo il contratto successorio, non si obbliga a lasciare qualcosa della o l'intera sua successione. Il de cuius dispone, tramite il contratto successorio, immediatamente a causa di morte, di una maniera che lo vincola.

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

5.2. Il diritto del de cuius di disporre mentre è in vita

- Il disponente conserva la libera disposizione del suo patrimonio (art. 494 cpv. 2 CC). Può vendere o donare i suoi oggetti mentre è in vita.
- Il de cuius può pure disporre di nuovo mortis causa.

V. Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero

5.3. La protezione del beneficiario dopo la morte del disponente

- Con la morte del disponente l'aspettativa del beneficiario si trasforma in un diritto vero e proprio, al quale la legge – l'art. 494 cpv. 3 CC – conferisce una protezione retroattiva.
- Il beneficiario può – dopo la morte del disponente – contestare le disposizioni a causa di morte e le donazioni incompatibili con le sue obbligazioni derivanti dal contratto successorio (art. 494 cpv. 3 CC).

VI. Le raccomandazioni della Commissione Europea sulla successione nelle piccole e medie imprese

- La Raccomandazione del 7 dicembre 1994 e la Comunicazione del 2006 intitolata “Il trasferimento di proprietà delle imprese”
- “Contratti di successione, contratti di società, creazione di società a responsabilità limitata o ristrutturazioni costituiscono altrettanti strumenti giuridici che permettono di evitare che un’impresa scompaia. Ad esempio il contratto di successione, vietato in un numero relativamente importante di paesi, il contratto di società o la creazione di società a responsabilità limitata permettono di assicurare la continuità dell’impresa in caso di decesso del proprietario o di uno dei soci.” (Comunicazione del 2006)

VII. Bibliografia

- PAUL-HENRI STEINAUER, *Le droit des successions*, 2^e édition, Berne 2015
- STEPHAN WOLF, *Die Europäische Kommission auf den Spuren von Eugen Huber und Virgile Rossel – Betrachtungen zum Erbvertrag, insbesondere als Instrument der Unternehmensnachfolge*, in: Peter V. Kunz/Dorothea Herren/Thomas Cottier/René Matteotti (Hrsg.), *Wirtschaftsrecht in Theorie und Praxis, Festschrift für Roland von Büren*, Basel 2009, S. 941-961
- STEPHAN WOLF, *Il contratto successorio secondo il Codice civile svizzero*, in: Maria Giovanna Falzone Calvisi (Hrsg.), *Diritto successorio, Approfondimenti tematici, Volume II*, Milano 2013, S. 265-278

VIII. Conclusioni

Grazie per la Vostra attenzione!

